

## IN BREVE: COSA DICE LA LEGGE

L'ormai famoso Decreto Ronchi D.L. 5 Febbraio 1997 n. 22 D.M. 5 Febbraio 1998

Definisce i rifiuti provenienti dagli uffici (cartucce e toner in genere) come

### RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Successivamente il PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI reg. Toscana all'Art. 2.2.4 “Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta di beni durevoli e specifici rifiuti.” Per cui i rifiuti da ufficio” pertanto **NON POSSONO ESSERE ASSIMILATI AGLI URBANI** (e smaltiti nei cassonetti)

A partire dal 1.1.1999 è fatto divieto di conferire in maniera indifferenziata ai servizi ordinario di raccolta le seguenti tipologie di rifiuto:

#### 1 – beni durevoli:

- a) - frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) - televisori;
- c) - computer, stampanti e scanner;
- d) - lavatrici e lavastoviglie;
- e) - condizionatori d'aria;
- f) - fotocopiatrici;
- g) - impianti stereo e casse di amplificazione;
- h) - mobili ed altri elettrodomestici.

#### 2 – altri rifiuti:

- a) - toner esausto per fotocopiatrici;
- b) - cartucce esauste per stampanti laser e getto d'inchiostro;
- c) - pile anche ricaricabili;
- d) - verde urbano da manutenzione verde pubblico e privato.

Tutti rifiuti NON DOMESTICI NON POSSONO ESSERE TRASPORTATI NEANCHE DAL PRODUTTORE STESSO DEL RIFIUTO MA devono essere **affidati ad operatori competenti e regolarmente autorizzati** dalla Regione e dalla Provincia sia per il trasporto che per il loro trattamento.

- **Il PRODUTTORE - DETENTORE è il soggetto responsabile** del corretto smaltimento del rifiuto
- I rifiuti possono giacere in azienda per un massimo di **1 anno**
- Il rifiuto può viaggiare solo con **FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI (F.I.R.)** – ogni altro documento di accompagnamento non è pertanto ritenuto valido.

## I CONTROLLI

Vari e molteplici sono gli enti preposti al controllo. NOE, ASL, FINANZA, FORESTALE etc. che **possono chiedere i documenti d'acquisto** di cartucce e simili e conseguentemente i **relativi documenti (formulari, registri etc.) che ne dimostrano il corretto smaltimento.**

## LE SANZIONI

**Il D.LGS. 05.02.97 N. 22 Art. 51 – alla voce: attività di gestione di rifiuti non autorizzata prevede Sanzioni che partono da una base di 2.500 € con implicazioni PENALI a carico dell'amministratore/produttore del rifiuto.**